

Abstract: *Agli effetti dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 e successive integrazioni e modificazioni, ed in relazione a quanto precisato in proposito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sent. n°12-QM/2011, le "sentenze non definitive" vanno individuate con riferimento al contenuto delle pronunce, più che al carattere decisorio delle pronunce stesse, dovendo riguardare questioni astrattamente idonee a definire, in tutto o in parte, il giudizio.*

REPUBBLICA ITALIANA 384/2012

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai Magistrati :

Dott. Ignazio de Marco	Presidente
Dott. Angelo De Marco	Presidente Aggiunto
Dott. Nicola Leone	Consigliere
Dott. Fulvio Maria Longavita	Consigliere Rel.
Dott. Leonardo Venturini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia di responsabilità, avverso l'ordinanza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n.502/2009, proposti dai sigg.: a) sen. ing. **Roberto Castelli**, difeso dagli avv. Enrico e Filippo Lubrano e Pasquale Varrore, app. n°**36267**; b) dr.ssa **Monica Tarchi**, difesa dall'avv. Dario Imperato, app. n°**36831**; c) on.le **Michele Vietti**, difeso dall'avv. prov. Giovanni Verde, app. n°**36913**; d) avv.ti **Enrico Caratozzolo, Alberto Goffi e Simona Iezzi**, difesi dall'avv. prof. Ferrucci Auletta, app. n°**36982**.

VISTO i menzionati atti di appello e gli altri atti e documenti tutti della cau-

UDITI, alla **pubblica udienza del 9/5/2012**, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Elisabetta Barrella: il relatore, Consigliere Fulvio Maria Longavita; il difensore del sen. Castelli, avv. Varone; il difensore della dr.ssa Tarchi, avv. Imparato; il difensore dell'on.le Vietti, prof. Verde, il quale è intervenuto – su delega dl prof. Auletta – anche in difesa degli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi; il P.M., nella persona della dr.ssa Cinthia Pinotti.

Svolgimento del Processo

1) – Con l'impugnata ordinanza, la Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Lazio ha respinto le istanze di nullità degli atti istruttori e processuali prodotte dagli odierni appellanti, in data 23/9/2009 (avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi), 29/9/2009 (sen. Castelli), 2/10/2009 (on.le Vietti) ed 8/10/2009 (dr.ssa Tarchi), ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n°78/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Tanto, in considerazione del fatto che la medesima Sezione aveva già adottato la “*sentenza parziale n°1159/2007 dell'1/8/2007*” sul giudizio (n°63110) al quale si riferivano le cennate istanze di nullità, qualificandola “*sentenza non definitiva*”, ex art. 297 cpc, rilevante come limite applicativo della regola sulle nullità istruttorie e processuali, fissata dal medesimo art. 17, comma 30-ter dianzi citato.

A tal proposito, nella gravata ordinanza, i primi Giudici hanno chiarito che la sent. n°1159/2007 “*ha deciso questioni pregiudiziali attinenti al processo, ai sensi dell'art. 279, comma 2, punto 4, (...) sulla valida costituzione del giudice e quindi sulla sua legittimazione a conoscere della causa, nonché sui poteri della Sezione di ammettere prove, disponendo per l'ulteriore istruzione della causa*” (v. pag. 16 della gravata ordinanza).

2) – Con il primo degli atti introduttivi del presente grado di giudizio (**app. n°36267**), la difesa del sen. Castelli ha chiesto la riforma della gravata ordinanza, argomentando anzitutto per la sua appellabilità, costituendo sostanzialmente una sentenza v. pag. 4-5).

La predetta difesa ha, al riguardo, evidenziato il duplice errore nel quale sarebbero incorsi i primi giudici, laddove : a) *“ha(nno) qualificato come sentenza, anziché come ordinanza, la (ricordata) decisione interlocutoria-istruttoria n°1159/2007”* (v. pagg. 6-8); b) *“ha(nno) ritenuto che, per sentenza non definitiva, il c.d. lodo Bernardo intendesse una sentenza anche interlocutoria che non definisca il giudizio, anziché una sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ma ancora appellabile, (ossia) non passata in giudicato”* (v. pagg. 8-13), ed ha concluso nel senso che per *“sentenza non definitiva”*, ex ripetuto art. 17, comma 30-ter, deve intendersi una sentenza *“definitoria del merito del giudizio”* (v. pagg. 13-16).

Esclusa, dunque, la sussistenza – nel caso – di una sentenza del genere, la difesa dell'appellante ha ribadito le ragioni della richiesta di nullità avanzata in primo grado, evidenziando come la *“Procura Regionale (abbia) dato inizio al procedimento (di) responsabilità non in base ad una specifica e concreta notizia di danno, bensì solo a seguito di continua e pressante azione di indagine, svolta presso il Ministero della Giustizia”* (v. pagg. 16-17).

3) – Con il secondo degli atti introduttivi del presente grado di giudizio (**app. n°36831**), la difesa della dr.ssa Tarchi, dopo aver anch'essa argomentato per l'appellabilità della gravata ordinanza, ha escluso che la sent. n°1159/2007, in base alla quale è stata assunta la predetta ordinanza, rivesta i caratteri della *“sentenza non definitiva”*, concludendo per l'accoglimento

dell'istanza di nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio in riferimento, in quanto adottati in assenza di una specifica e concreta notizia di danno.

4) – Con il terzo dei gravami in discussione (**app. n°36913**), la difesa dell'on.le Vietti, dopo aver sottolineato che, nel caso, la Procura Regionale ha esercitato l'azione risarcitoria in assenza di una specifica e concreta notizia di danno, ha negato i caratteri della “*sentenza non definitiva*” alla pronuncia n°1159/2007, in quanto relativa a “*questioni geneticamente incapaci di definire il giudizio*”, ed ha evidenziato che solo “*una sentenza di merito, che abbia già convalidato anche per implicito l'esercizio dell'azione da parte del P.M.* (può) *escludere la declaratoria di nullità*” (v. pag. 4-7).

In relazione a ciò, ha chiesto che la Sezione dichiari la nullità degli “*atti istruttori e processuali posti in essere nei confronti dell'on.le Vietti in relazione ai procedimenti 63110/R e 62207/R, riuniti presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con ogni statuizione consequenziale*” (v. pag. 8).

5) – Con il quarto dei predetti gravami (**app. n°36913**), infine, la difesa degli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi ha mosso le stesse osservazioni della difesa dell'on.le Vietti, concludendo anch'essa per la declaratoria di nullità degli “*atti istruttori e processuali posti in essere nei confronti (dei predetti), in relazione ai procedimenti 63110/R e 62207/R, riuniti presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con ogni statuizione consequenziale*”.

6) – Con ordinanza n°38/2010, resa a seguito della camera di consiglio del 3/11/2010, la Sezione ha rimesso alle SS.RR. di questa Corte la risoluzione di otto questioni di massima, attinenti alla nullità di cui al più volte citato art. 17, comma 30-ter, tra cui anche quella su “*quali siano da intendersi le ti-*

pologie di sentenze cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter" stesso, contestualmente disponendo la sospensione dei procedimenti trattati (ex art. 295 cpc), tra cui quello in discussione.

7) – Le SS.RR. hanno definito le deferite questioni di massime con le sentenze n°12-QM e n°13-QM del 2011, mentre le difese degli odierni appellanti hanno tempestivamente chiesto la fissazione della nuova udienza (ex art. 297 cpc), insistendo per quanto di ragione.

9) – **All'odierna, pubblica udienza**, l'avv. Varone, nell'interesse del senat. Castelli, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia oggetto dell'azione risarcitoria, in quanto – a suo avviso – atterrebbe al rispetto dei contratti di conferimento dei contestati incarichi, a rilevanza giusprivatistica e soggetta, come tale, al potere cognitorio e decisorio del Giudice ordinario.

Relativamente all'*actio nullitatis*, ex art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 (e s.i. e m.), oggetto della gravata ord. n.502/2009, ha invece ribadito le proprie ragioni, circa la natura meramente istruttoria della sent. n°1159/2007, concludendo per l'accoglimento del gravame e per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio.

Analogamente l'avv. Imparato, nell'interesse della dr.ssa Tarchi, ha ribadito le proprie ragioni, concludendo per l'accoglimento del gravame, sottolineando come la sent. n°1159/2007 non abbia natura di "*sentenza non definitiva*" e come la Procura Regionale abbia agito in difetto di una specifica e concreta notizia di danno, ex precitato art. 17, comma 30-ter.

Da ultimo, il prof. Verde, nell'interesse dell'on.le Vietti e – su delega del prof. Auletta – nell'interesse degli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi, ha :

- a) ribadito il proprio convincimento che per “*sentenza non definitiva*”, ex art. 17, comma 30-ter, debba intendersi solo la pronuncia che decide il merito della causa e non anche a quelle di rito, come la sent. n°1159/2007;
- b) escluso la natura di “*sentenza non definitiva*” della sent. n°1159/2007, e ciò anche alla stregua dei criteri fissati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n°12-QM/2011;
- c) argomentato per l’inesistenza, nel caso, di una specifica e concreta notizia di danno, così da dover dichiarare nulli gli atti istruttori e processuali del giudizio;
- d) chiesto la definizione nel merito della controversia, ex art. 354 cpc.

A domanda del Collegio, il prof. Verde ha precisato che la richiesta di definizione della controversia -appena detta- si riferisce alla controversia risarcitoria, per gli incarichi dedotti in giudizio.

Il P.M., dal canto suo:

- a) ha anzitutto evidenziato che la materia del contendere verte solo sull’*actio nullitatis*, quale oggetto proprio ed esclusivo delle impugnative avverso l’ordinanza n.502/2009, che ha respinto le istanze di nullità proposte dagli odierni appellanti, ex art. 17, comma 30-ter, più volte richiamato;
- b) si è, quindi, astenuto da ogni intervento di replica in ordine all’eccepita carenza di giurisdizione di questa Corte, formulata dall’avv. Varone, vertendo su materia (azione risarcitoria) estranea al giudizio (azione di nullità), così come si è astenuto da ogni intervento di replica alla richiesta di definizione diretta, da parte del Collegio, della causa risarcitoria,

ex art. 354 cpc, formulata dal prof. Verde;

- c) ha concluso per il riconoscimento della natura di “*sentenza non definitiva*” alla sent. n.1159/2007, in relazione al suo contenuto decisorio, e dunque per la conferma dell’impugnata ordinanza.

Motivi della Decisione

1) – Il Collegio dispone, anzitutto, la riunione delle impugnative, in quanto proposte avverso la stessa sentenza, ex art. 335 cpc.

Del resto, che la gravata ordinanza n°502/2009 abbia natura sostanziale di sentenza (ex art. 279 cpc), come tale soggetta ad appello e non a “*reclamo*”, è stato chiarito proprio dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sent. n°13-QM/2011 (v. paragrafi 6.1, 6.2 e 8.1) alla quale il Collegio dà applicazione, per convinta adesione ai principi di diritto affermati con la sentenza stessa, piuttosto che per il vincolo nomofilattico del “*giudicato*” che lega il giudice “*a quo*” – e dunque, nel caso, questa Sezione – alla soluzione resa dalle Sezioni Riunite medesime sulla questione di massima, rimessa dal predetto giudice (v. SS.RR. sentt. n. 11-QM/2007, n. 5-QM/2008, n°2-QM/2009 e n°4-QM/2010).

2) – Tanto premesso, le conclusioni rassegnate dalle parti all’odierna pubblica udienza, richiedono un chiarimento di fondo sull’ambito oggettivo dell’odierna controversia e, quindi, sulla portata della presente pronuncia.

2.1) – E’ noto che il principio di “*disponibilità dell’oggetto del giudizio*”, al quale si correla il dovere del giudice di decidere in perfetta “*corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato*” (ex art. 112 cpc), nell’appello si specifica, per l’effetto devolutivo che gli è proprio, nella regola del *tantum devolutum quantum appellatum* (cfr., in termini, di questa Sezione, la sent.

n°326/2009).

2.2) – Ora, nel caso di specie - alla stregua del contenuto proprio dei gravami in discussione e del complessivo andamento processuale della causa che ha condotto all'adozione della gravata ordinanza n°502/2009, è da dire che gli appellanti hanno devoluto alla cognizione di questo Giudice solo la controversia sulla sussistenza (o meno) delle condizioni previste dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n°78/2009 (e successive integrazioni e modificazioni) per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio n°63110: l'unica, peraltro, concretamente devolvibile tra quelle pendenti innanzi al Giudice di primo grado.

A tal ultimo proposito, infatti, è da considerare che:

- a) *l'actio nullitatis* relativa agli atti del giudizio n°63110 è stata proposta in via “autonoma”, mediante istanze *ad hoc* degli odierni appellanti (cfr. paragrafo 6.1 della sent. n°13-QM/2011);
- b) gli appelli dell'on.le Vietti e degli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi che pure hanno reclamato la nullità degli atti del (diverso) giudizio n°62207 (nel quale, peraltro, i predetti non figurano tra i convenuti) non contengono alcun specifico motivo di impugnazione per i profili attinenti a tale giudizio (ex art. 342 cpc), laddove le loro istanze di nullità (del 23/9/2009, quanto agli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi, e del 2/10/2009, quanto all'on.le Vietti) non sono state neanche prese in considerazione dal Giudice di prime cure, per il succitato giudizio n°62207, atteso che la gravata ordinanza ha trattato solo dell'*actio nullitatis* degli atti del giudizio n°63110 (v., in particolare, l'oggetto di tale ordinanza).

2.3) – Dalla delimitazione della materia del contendere della controversia ai soli profili di nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio n°63110 consegue la giuridica impossibilità per il Collegio di pronunciarsi:

- a) sulla istanza di nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio n°62207, prodotta (congiuntamente all'istanza di nullità degli atti del giudizio n°63110) dall'on.le Vietti e dagli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi, atteso che il predetto giudizio n°62207 – come detto – non è stato affatto considerato dalla competente Sezione Territoriale nell'adozione della gravata ordinanza n°502/2009, così che lo stesso è rimasto estraneo al procedimento che ha condotto all'adozione dell'ordinanza n. 502/2009, avverso la quale, comunque, mancano – si ripete – specifici motivi di impugnazione per i profili attinenti al giudizio n°62207;
- b) sull'eccezione di giurisdizione dedotta in aula – all'odierna pubblica udienza – dall'avv. Varone, in quanto riferita al merito dell'azione risarcitoria della Procura (come correttamente evidenziato –sempre in aula – dal P.M.) e non all'*actio nullitatis* degli atti del giudizio n°63110, per la quale ultima non si nutrono dubbi di sorta sulla potestà decisoria di questa Corte;
- c) sulla definizione nel merito dell'azione risarcitoria di cui al predetto giudizio n°63110, chiesta dal prof. Verde ai sensi dell'art. 354 cpc, previo accoglimento dell'azione di nullità degli atti del giudizio stesso (ex art. 17, comma 30-ter), atteso che:
 - c1) con specifico riferimento alla vicenda in discussione, il merito del predetto giudizio di responsabilità, per quanto consta, è ancora in attesa di essere definito dal giudice di primo grado;

c2) sul piano generale, comunque, l'accoglimento dell'*actio nullitatis* di cui all'art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 (e s.i. e m.), necessariamente preclude l'esame del merito del giudizio di responsabilità, al quale l'azione stessa si correla, essendo ad esso alternativo.

2.4) – Un'ultima puntualizzazione è necessaria, con specifico riferimento al mancato esame delle istanze di nullità degli atti del giudizio n° 62207, proposte dall'on.le Vietti e dagli avv. Caratozzolo, Goffi e Iezzi.

L'impossibilità –come sopra rilevata – di una qualsivoglia pronuncia in proposito, da parte del Collegio, comporta che i predetti dovranno autonomamente attivarsi presso la competente Sezione territoriale, per la definizione delle cennate istanze, qualora dovesse residuare un qualche loro interesse in tal senso, dopo la presente pronuncia.

3) – Tutto ciò premesso, nel merito, il Collegio ritiene fondati gli appelli in epigrafe .

4) – Il punto nodale della causa, invero, è costituito dalla individuazione della esatta qualificazione, come sentenza o come provvedimento giudiziale di altro genere (“*istruttorio*”, “*interlocutorio*”, “*ordinatorio*”, ecc.), da dare alla decisione n°1158/2007 della Sezione Giurisdizionale Lazio, posta a fondamento della gravata ordinanza n°502/2009.

4.1) – Si ricorda che, con la predetta decisione n°1159/2007, la Sezione Lazio (investita dalla Procura Regionale con un “*improprio reclamo*” – come puntualizzato al paragrafo 1) della decisione stessa – avverso la precedente ordinanza istruttoria n°260/2006), si è pronunciata “*d'ufficio*” (v. il successivo paragrafo 2) sulle seguenti questioni :

- a) “*legittima costituzione del Giudice, sotto i diversi profili prospettati dal Requirente*” (v. paragrafi 3 – 3.6 della pronuncia stessa);
- b) correttezza delle determinazioni assunte con l’ordinanza n°260/2006, per ciò che attiene: b1) alla “*decisione di ammettere documentazione e mezzi di prova*” (v. paragrafo 4 della più volte menzionata decisione); b2) alla “*ammissione della prova per testi*” (v. il successivo paragrafo 5); b3) all’ “*ordine impartito al Ministero della Giustizia di deposito di ulteriore documentazione*” (v. paragrafo 6).

4.2) – Prodotte le istanze di nullità dedotte nel presente giudizio, la Sezione Lazio ha ritenuto di poter individuare nella decisione n°1159/2007 i caratteri propri della “*sentenza non definitiva*”, di cui all’art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 (e s.m. e i.), così da respingere le istanze in parola con la gravata ordinanza n°502/2009.

I primi giudici, a tal fine, hanno:

- a) precisato, anzitutto, che la figura della “*sentenza non definitiva*” ex precisato art. 17, comma 30-ter corrisponde alla figura della “*sentenza non definitiva*” delineata dagli artt. 279 e 340 cpc;
- b) escluso, conseguentemente, che la figura della “*sentenza non definitiva*” (di cui al ripetuto art. 17, comma 30-ter) vada identificata con la sentenza che definisce il giudizio ma che non è “*ancora impugnabile*”, come sostenuto dagli istanti;
- c) riconosciuto natura di “*sentenza non definitiva*” alla pronuncia n°1159/2007 per aver “*deciso questioni pregiudiziali attinenti al pro-*

cesso, ai sensi dell'art. 279, comma 2, punto 4, coordinato con i punti precedenti" essendosi, in particolare, pronunciata *"sulla valida costituzione del giudice (...) nonché sui poteri della Sezione di ammettere prove, disponendo per l'ulteriore istruzione della causa"* (v. pag. 16 dell'ord. n°502/2009).

4.3) – Con i gravami in discussione, gli appellanti hanno ribadito le loro tesi circa l'impossibilità di riconoscere natura di *"sentenza non definitiva"* alla pronuncia n°1159/2007, ritenuta da alcuni semplicemente *"un provvedimento disciplinatorio del processo"* (v. pag. 2 dell'app. n°36831).

4.3.1) – E ciò perché, hanno precisato altri, ai fini della corretta applicazione dell'art. 17, comma 30-ter *"non (sarebbe) in alcun modo rilevante il criterio risultante dall'art. 279 cpc"* (v. pag. 13 dell'app. n°36267).

4.3.2) – In particolare, secondo altri ancora, la pronuncia n°1159/2007 non avrebbe intrinsecamente natura di sentenza in quanto non ha affrontato alcuna *"questione idonea di per sé a definire il giudizio"*. Trattasi, si è soggiunto, circa l'attitudine della *"questione"* a *"definire il giudizio"*, di una peculiarità propria delle sentenze che è rimasta *"assolutamente ignorata nell(a gravata) ordinanza"* (v. pag. 7 dell'app. 26913 e pag. 7 dell'app. n°63982).

4.3.3) – Sotto il diverso profilo processuale, si è anche fatto notare che la decisione n°1159/2007 è stata resa sulla base di un *"asserito reclamo"* del P.M e, in relazione a ciò, si è ritenuto del tutto *"paradossale"* che la Procura, *"sollevando questioni geneticamente incapaci di definire il giudizio, finisca (...) per impedire la debita pronuncia sull'inesistenza del suo potere di azione"* (v. pagg. 5-7 degli appelli n°36913 e n°36982).

4.4) – La Procura Generale, dal canto suo, ha ritenuto di concordare con le

valutazioni espresse dai Giudici di prime cure e di riconoscere natura di “*sentenza non definitiva*” alla pronuncia n°1159/2007 “*in quanto* – ha precisato – *dal contenuto* (della pronuncia stessa) *si evince che* (con essa si è) *deciso su questioni pregiudiziali attinenti al processo*”, ex art. 279, comma 2, n°4 cpc.

In particolare, ha soggiunto la Procura, la pronuncia in discorso si è espressa “*in merito alla valida costituzione del giudice ed alla legittimità di ammettere il deposito di documenti da parte dei convenuti e della prova per testi, oltre che sull’ammissibilità della richiesta d’ufficio all’Amministrazione di ulteriore documentazione*”.

4.5) – Pervenuta la causa a questa Sezione, si è ravvisata l’esigenza di rimettere alle SS.RR. il problema della corretta individuazione dei parametri identificativi della “*sentenza non definitiva*”, di cui all’art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 (e s.i.e m.), formulando -con ordinanza n°38/2010- una specifica “*questione di massima*” in proposito, ex art. 1, comma 7 della l. n°19/1994.

4.6) – Le SS.RR., per ciò che attiene ai parametri normativi generali di individuazione delle “*sentenze non definitive*”, hanno dato soluzione alla deferita questione in senso sostanzialmente conforme all’orientamento espresso nella gravata ordinanza n°205/2009, che –come detto – ha identificato le “*sentenze non definitive*” di cui all’art. 17, comma 30-ter con quelle di cui all’art. 279 cpc.

Le SS.RR. hanno, infatti, chiarito che detta “*sentenza non definitiva*”, è quella conforme al “*senso comune del termine*”, ossia è un “*provvedimento giudiziale a carattere e contenuto decisorio, secondo l’ordinaria disciplina del codice di rito*” (v. paragrafo 5.3, pagg. 78-79, della sent. n°12-QM/2011,

nella versione diffusa dalla Segreteria delle SS.RR. medesime).

Le SS.RR., in sostanza, hanno ritenuto di ricomprendere nella nozione di “*sentenza non definitiva*”, ex art. 17, comma 30-ter, sia le “*decisioni (di merito) limitate ad alcune delle domande proposte*” (ex art. 277 cpc), sia le “*condanne generiche - provvisoriali*” (ex art. 278 cpc), qualificate sentenze “*parziali*” dalla “*originaria formulazione della norma*”, sia –infine – le sentenze “*non definitive*” in senso stretto, ex art. 279 cpc, post “*riforma del 1950*” (v. paragrafo 5.1, pagg. 74-75, della sent. n°12-QM/2011).

E ciò, con le ulteriori precisazioni:

- a) della rilevanza, nei giudizi rimessi al suo esame, della sola nozione di “*sentenze non definitive, (ex) art. 279, n°4, (ed) art. 277, comma 2, cpc*” (v. pag. 76 della sent. n°12-QM/2011);
- b) del “*rilievo pratico*” che riveste la esatta individuazione delle sentenze non definitive anche ai fini della “*corretta applicazione della riserva di impugnazione*”, ex art. 340 cpc (v. pag. 77);
- c) della “*prevalenza – ai fini di che trattasi– della sostanza sulla forma*”, così che “*può parlarsi di sentenza non definitiva non già in base alla mera qualificazione attribuita dal Giudice, (...) bensì tenendo conto dell’effettivo contenuto decisorio del provvedimento adottato*” (v. pagg. 77-78);
- d) della necessità di “*escludere decisamente che l’art. 17 in discorso possa intendersi riferito alle sole sentenze di merito, e men che meno alle sole sentenze che definiscono esaustivamente il merito stesso, sia pure (soltanto) in primo grado*” (v. pag. 79).

4.7) – Il Collegio, così come per la sent. n°13-QM/2011, ritiene di dare

puntuale applicazione anche alla sent. n°12-QM/2011, tenuto anche conto dell'aderenza dei principi con essa affermati alle regole generali del sistema processuale gius-contabile.

4.7.1) – In questa ottica, è del tutto ovvio che la soluzione della presente controversia passi, anzitutto, dalla verifica della sussistenza (nella “*sentenza parziale*” n°1159/2007) dei caratteri propri della sentenza “*non definitiva*” ex art. 279, comma 2, n°4 cpc, visto che è proprio sulla base della “*sentenza*” n°1159/2007 stessa che è stata adottata la gravata ordinanza n°502/2009.

4.7.2) – Il Collegio, nell'intraprendere tale verifica, deve però rilevare che il criterio considerato dalle SS.RR. per distinguere e separare le “*sentenze non definitive*” dai provvedimenti giudiziali di altro genere, fondato sul “*carattere e (sul) contenuto decisorio*” del provvedimento stesso (v. pagg. 78-79 della sent. n°12-QM/2011), sebbene -in sé- intrinsecamente corretto non è, tuttavia, pienamente appagante per la soluzione dei numerosissimi e variegati casi concreti che la realtà processuale e la pratica giudiziale continuamente pongono.

E ciò, nella considerazioni che - a rigore- qualsiasi provvedimento giudiziale ha in sé un *quid* di “decisorio”, finanche nella soluzione delle questioni istruttorie, tipicamente oggetto di ordinanze, ovvero nella soluzione di questioni di mero governo del processo (v. per la natura ordinatoria della decisione di separazione delle cause, sebbene “*contenuta in una sentenza*”, Cass. Sez. Lav. 11831/2003).

4.7.3) – Ad avviso del Collegio, meglio risponde alle finalità della corretta verifica ed individuazione delle “*sentenze non definitive*”, ed alla risoluzione dei numerosi casi controversi che la pratica pone, il più specifico criterio ela-

borato dalla Suprema Corte che fa leva sull'attitudine della questione “*decisa*” a “*definire*” il giudizio, al quale pure hanno fatto riferimento il prof. Verde ed il prof. Auletta nei loro scritti difensivi.

La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che: “*le questioni pregiudiziali prese in considerazione dall'art. 279 cpc sono solo quelle idonee, ove decise in un certo senso, a definire il giudizio*” (v., tra le tante, Cass. Sez. III n°449/2007, Sez. Lav. n°2237/2005 e Sez. I n°1304/2004).

Alla stregua del riferito criterio – pure condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. II c.le di appello, sent. n. 203/2011) - concettualmente si passa dal generico carattere “*decisorio*” della “*sentenza non definitiva*” (comune – come detto poc'anzi – anche ad altri provvedimenti giudiziari) a quello più specifico e di maggiore utilità pratica del carattere “*definitorio*” della causa, proprio delle sole sentenze, “*definitive*” o “*non definitive*” che siano.

E tutto ciò, in linea anche con il dato testuale dell'art. 279 cpc, la cui “*chiave di lettura*”, secondo il Collegio, è costituita proprio dall'espressione “*definisce il giudizio*”, che compare sia al n°2 del comma 2 del precitato art. 279 e sia al successivo n°4.

In realtà, l'interpretazione -letterale e sistematica- del ripetuto art. 279 cpc obbliga ad una lettura congiunta (e speculare) dei riferiti n°2 e n°4 così che la natura di “*sentenza non definitiva*” va riservata ai soli provvedimenti giudiziari che esprimono decisioni (profilo estrinseco del carattere decisorio del provvedimento) su questioni astrattamente idonee a definire il giudizio (profilo intrinseco del carattere decisorio del provvedimento stesso).

4.7.4) – Per tal via, il baricentro del discrimine tra “*sentenze non definite*”

e provvedimenti giudiziari di altro genere (istruttorio, ordinatorio, ecc.) si sposta dalla natura decisoria del provvedimento giudiziale in sé, all'astratta idoneità – per restare alla presente controversia – delle “*questioni pregiudiziali attinenti al processo*”, di volta in volta esaminate, a “*definire il giudizio*” ex art. 279 comma 2, nn. 2 e 4 cpc.

Pertanto, a fronte di un provvedimento giudiziale che decide una questione di rito, il Giudice deve porsi la domanda se la questione decisa sia astrattamente idonea o meno a definire il giudizio riservando la qualifica di “*sentenze non definitiva*”, agli effetti che ne occupa, alle sole pronunce rese sulle prime, ossia sulle questioni che hanno attitudine a definire il giudizio.

4.8) – Alla stregua del riferito criterio discretivo, il Collegio ritiene che la decisione n°1159/2007, posta a base della gravata ordinanza, non abbia i caratteri della “*sentenza non definitiva*” ex art. 279, comma 2, n°4 cpc ed art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2011.

Tanto, indipendentemente dalla verifica della fondatezza o meno dei rilievi di rito, mossi da alcuni degli appellanti, in ordine all'adozione della decisione n°1159/2007 in base ad un “*asserito reclamo*” del P.M. (v. appelli n°36913 e n°36982, richiamati al precedente paragrafo 4.3) .

4.8.1) – Nella predetta decisione difettano, invero, i caratteri propri della “*sentenza non definitiva*” relativamente, anzitutto, alla parte della decisione stessa che attiene alla verifica della correttezza delle determinazioni assunte con l'ordinanza istruttorio n°260/2006 circa: a) l'ammissione di “*documentazione e mezzi di prova*”, b) l'ammissione della “*prova per testi*” e c) l'ordine impartito “*al Ministero della Giustizia di deposito di ulteriore documentazione*” (v. precedente paragrafo 4.1).

Il contenuto palesemente istruttorio delle riferite questioni, e la loro intrinseca inidoneità a definire il giudizio, esclude che il provvedimento in discorso abbia, *in parte qua*, natura di sentenza.

4.8.2) – Analogamente va esclusa la natura di “*sentenza non definitiva*” della pronuncia in discorso, per la parte che decide sulla corretta composizione del Collegio che ha adottato l’ordinanza istruttorie n°260/2006 (v. ancora precedente paragrafo 4.1).

Le questioni sulla corretta composizione del Collegio non sono -di per se stesse- intrinsecamente idonee a definire il giudizio perché, in qualsivoglia modo decise, non determinano la conclusione, in rito o nel merito, della causa.

Di tanto mette conto la disciplina sulle nullità che derivano da siffatta difettosa composizione la quale – di regola – impone semplicemente il “*rinnovo degli atti*” posti in essere (v. artt. 158 e 162 cpc).

D'altronde, la stessa Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Lazio, che ha posto la questione della “*irregolare composizione del Collegio*”, non mai pensato – almeno alla stregua della documentazione rinvenibile nel fascicolo processuale del presente grado di giudizio, quale curato e verificato dalle parti – che l'accoglimento della relativa, dedotta eccezione potesse condurre alla “*definizione del giudizio*” ex art. 279 cpc.

Al contrario, si è limitata semplicemente a chiedere di : “*a) rinviare la causa a nuovo ruolo; b) attendere la costituzione da parte del Consiglio di presidenza dei collegi giudicanti e la formalizzazione dei criteri obiettivi in base ai quali individuare il collegio ed il relatore del giudizio; c) attendere che in applicazione dei criteri individuati dall’organo di autogoverno, il Pre-*

sidente della Sezione provveda a determinare il Collegio competente a giudicare il merito del giudizio e a nominare il relatore” (v., testualmente, pag. 12 della “sentenza parziale” n°1159/2007, quale autonomamente reperita dall’estensore nella banca dati delle decisioni di questa Corte).

Del resto, per costante e risalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, le “questioni pregiudiziali attinenti al processo”, idonee a definire il giudizio (ex art. 279, comma 2, nn. 2 e 4 cpc), tendenzialmente riguardano solo i c.d. “presupposti processuali” e/o le c.d. “condizioni dell’azione” (v. Cass. Sez. III^ n°6409/1985, nonché pagg. 66-67 della menzionata sent. n°13-QM/2011 delle SS.RR. di questa Corte, e giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata), ed è piuttosto arduo ipotizzare che la corretta composizione del Collegio giudicante possa rientrare tra le questioni attinenti ai “presupposti processuali” e/o alle “condizioni dell’azione”.

4.9) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio, in riforma della gravata ordinanza n°502/2009, non riconosce alla decisione n°1159/2007 i caratteri della “sentenza non definitiva” ed esclude che sul relativo giudizio n°63110 sia intervenuto un qualche provvedimento giudiziale limitativo del potere di dichiarare la nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio stesso, in assenza di “specifica e concreta notizia di danno” ex art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 (e s.i. e m.) .

5) – Venendo, ora, alla verifica della sussistenza o meno dell’altra condizione negativa per l’eventuale accoglimento dell’*actio nullitatis* esercitata dagli odierni appellanti, costituita dall’assenza dell’appena menzionata “specifica e concreta notizia di danno”, nella portata che è stata chiarita dalla sent. n°12-QM/2011 delle SS.RR. (v. paragrafi 7.1-7.5.4), il Collegio ritiene che

simile “*notizia*” in effetti manchi, per le partite di danno addebitate ai predetti, alla stregua della documentazione del fascicolo di causa e delle difese dispiegate dalle parti.

Dall’atto di citazione, infatti, non emergono indicazioni di sorta sulla sussistenza della cennata “*notizia*”, mentre mancano –nel suddetto fascicolo – sia gli atti iniziali dell’istruttoria della Procura Regionale che l’invito a dedurre dai quali, eventualmente, desumere la sussistenza della “*notizia*” stessa.

Simile lacuna, peraltro, non è controbilanciata neanche da una qualche controdeduzioni della Procura alle tesi dei convenuti-apellanti, secondo cui la Procura medesima ha iniziato la propria attività istruttoria mediante generiche richieste di informazioni inviate al Ministero della Giustizia, come attestano – da un lato – le conclusioni della Procura Regionale rassegnate in prime cure (il 13/10/2009) sulla istanza di nullità avanzata dal sen. Castelli (le uniche rinvenute tra gli atti del giudizio di primo grado trasmessi a questa Sezione di Appello), e – dall’altro – le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale (in data 13/10/2010) per la definizione del presente grado di giudizio.

Nel tratteggiato contesto, dunque, il Collegio ritiene di accogliere le istanze in discorso e, per l’effetto, dichiara la nullità degli atti istruttori e processuali del giudizio n°63110, relativamente agli odierni appellanti, con assorbimento di ogni altra censura e deduzione.

6) – Né inducono a diversa conclusione i richiami operati, in primo grado, dalla Procura Regionale alle disposizioni dell’art. 1, comma 11 della l. n°311/2004 (v. pag. 8 delle menzionate conclusioni del 13/10/2009 sull’istanza di nullità del sen. Castelli) ove si consideri che nei casi – come in quello appena citato dell’art. 1, comma 11 della l. n°311/2004 – nei quali “*una*

norma di legge si limita a prevedere che una data azione determina responsabilità erariale, senza stabilire sanzioni precise, deve necessariamente ritenersi che ricorra una fattispecie ordinaria di responsabilità amministrativa” e non una “fattispecie direttamente sanzionata dalla legge” ex art. 17, comma 30-ter del d.l. n°78/2009 e s.i. e m. (cfr. SS.RR. sent. n°12-QM/2011, paragrafi 8.2-8.4).

7) – Dato l’esito del giudizio, non è luogo a pronuncia sulle spese dello stesso.

8) – Gli appellanti non hanno diritto al rimborso delle spese legali, in quanto il diritto stesso si correla alle sole pronunce che comportano il “*proscioglimento nel merito, di cui all’art. 1-bis, comma 10, del d.l. n°203/2005 e s. i. e m.*” (cfr. SS.RR. sent. n°13-QM/2011, paragrafo 7).

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello

Riuniti gli appelli in epigrafe, li **ACCOGLIE** e per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza n°502/2009, dichiara nulli gli atti istruttori e processuali del giudizio n°63110 che si riferiscono ai sigg. sen. ing. Roberto Castelli, dr.ssa Monica Tarchi, on.le Michele Vietti, avv.ti Enrico Caratozzolo, Alberto Goffi e Simona Iezzi.

Nulla per le spese di giudizio.

Roma, Camera di Consiglio del 9/5/2012.

Il Consigliere Estensore

F.to Fulvio Maria Longavita

Il Presidente

F.to Ignazio de Marco

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2012

Il Direttore della Segreteria

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Michele Lorenzelli